

Archivio

CORRIERE DELLA SERA.it

IL CASO L' OBBLIGO RIGUARDA I 40 MILA AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA

«Certificati medici senza privacy» Il Garante dà l' altolà al ministero*I dipendenti della Giustizia costretti a indicare anche la diagnosi L' ordine di divieto del Garante dopo una segnalazione dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria*

MILANO - Il ministero della Giustizia viola la legge sulla privacy quando dai suoi 40 mila agenti di polizia penitenziaria pretende che, per i congedi di malattia, essi producano certificati medici con l' attestazione non soltanto della prognosi ma anche della diagnosi, e quando tratta quindi i dati sensibili relativi alla loro salute. L' ha stabilito l' Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, che al termine di una istruttoria ha rivolto a via Arenula non una semplice raccomandazione, ma un ordine: il «divieto al ministero della Giustizia (Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria) di trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del personale del Corpo di polizia penitenziaria relativi all' indicazione della diagnosi nei certificati di malattia». A mettere in moto l' Authority del presidente Francesco Pizzetti era stata una segnalazione del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) che lamentava la prassi del Dap. Nel corso dell' istruttoria, il Dap l' ha in effetti confermata, facendo riferimento a una circolare del giugno 2007 e giustificandola con i riferimenti a una legge del 1992, a una del 2006, e ad alcuni articoli del Codice della privacy. Ma il Garante obietta che gli articoli 23 e 24 del Codice non sono qui invocabili perché si tratta di «disposizioni che si riferiscono all' acquisizione del consenso dell' interessato al trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici». La legge del 1992 «si limita a prevedere la facoltà dell' amministrazione di disporre accertamenti sull' idoneità psico-fisica dei dipendenti, ma nulla prevede in ordine all' acquisizione, a questo fine, di certificazione medica comprendente anche la diagnosi dell' infermità». E infine il decreto del 2006 consente sì in termini generali il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del ministero, anche con riferimento alle assenze del dipendente, «ma nel rispetto delle norme vigenti in materia, tra le quali non si rinvergono disposizioni che consentano l' acquisizione della diagnosi sulle certificazioni mediche». Il punto, infatti, è che «la raccolta da parte del datore di lavoro di certificazioni mediche dei dipendenti comprensive di diagnosi è, di regola, consentita solo se è espressamente prevista da specifiche disposizioni normative». Ma in assenza, come in questo caso, di speciali disposizioni di natura normativa, che dispongano diversamente per specifiche figure professionali, «il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche l' indicazione della diagnosi». Nemmeno il ministero della Giustizia, che dunque deve - gli ordina il Garante - cessare immediatamente questa prassi. Una settimana fa il Garante era intervenuto ancora sul ministero della Giustizia, dando tre mesi di tempo per attuare alcune prescrizioni inutilmente impartite già un anno fa e rimaste inavese in almeno tre sezioni civili del Tribunale di Roma: smart card per gli accessi di dipendenti e avvocati, sgombero di carte nei corridoi sotto gli occhi di tutti, sostituzione degli armadi rotti, messa in sicurezza degli archivi. Luigi Ferrarella lferrarella@corriere.it Il codice e le leggi sulla vicenda La normativa Il ministero si era rifatto a una circolare del giugno 2007, a due leggi del 1992 e del 2006 e a una serie di articoli del Codice della privacy. Ma il Garante ha precisato che nel caso specifico non sono invocabili ; 40.000 Gli agenti di polizia penitenziaria che, stando alle direttive del ministero, sono costretti a riportare la diagnosi sui certificati medici

Ferrarella Luigi**Pagina 19**

(17 novembre 2008) - Corriere della Sera

Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalità e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. È altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze

PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN**Mutui BNL**

Scegli il tasso fisso 3,99%. Hai tempo fino al 30/11/2010.

www.bnl.it**Media World Novità online**

TV LED 3D: oltre 30 modelli disponibili a partire da €1.349

www.mediaworld.it**Cerchi regali per Natale?**

Per la tua azienda scegli i regali che aiutano la ricerca

www.airc.it/natale

personali e/o interne alla propria organizzazione.